



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA

(cod. 2H.02) SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE, IRRIGAZIONE E BONIFICA
INTEGRALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 14 DEL 08-01-2016

OGGETTO: DM 28/07/2009 "LOTTA OBBLIGATORIA PER IL CONTROLLO DEL VIRUS PLUM POX VIRUS (PPV) AGENTE DELLA VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (SHARKA)". AGGIORNAMENTO DELIMITAZIONE DELLE "AREE CONTAMINATE" E DELLE RELATIVE "ZONE TAMPONE" DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO, ALLA DATA DEL 31/12/2015 E PRESCRIZIONI DELLE ATTINENTI MISURE FITOSANITARIE DA ESEGUIRE.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
ALDO AMATO

Campobasso, 08-01-2016

ALLEGATI	N. 3
----------	------

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71 comma 1 lettera c);

VISTO il D.Lgs 4 giugno 1997 n. 143 *“Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale”*;

VISTA la L.R. 08/04/1997 n. 7 e successive modificazioni - la D.G.R. n. 256 del 19/3/2007 *“Direttiva sulle competenze degli organi di direzione politica, dei direttori generali e dei dirigenti”*;

VISTA la L.R. n. 31 del 20/09/1996 *“Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale”* (SFR);

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e ss.mm. e ii. *“Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”* che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi Fitosanitari Regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), possono istituire zone caratterizzate da uno specifico *status* fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28/07/2009 *“Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee”* che all'articolo 3, comma 1, dispone che annualmente i Servizi Fitosanitari Regionali eseguono monitoraggi ufficiali al fine di definire lo stato fitosanitario del territorio, e che all'articolo 4, comma 1, dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali definiscono lo *status* fitosanitario del territorio rappresentandolo su supporto cartografico e delimitandolo come segue:

⌘ **“zona indenne”** il territorio dove non è stato riscontrato il virus PPV o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;

⌘ **“area contaminata”** campo di produzione o vivaio in cui è stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza del virus PPV;

⌘ **“zona di insediamento”** il territorio dove il virus PPV è in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione;

⌘ **“zona tampone”** zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e un'area contaminata o fra una zona indenne e una zona di insediamento;

VISTA la propria precedente Determinazione Dirigenziale n. 03 del 02/02/2015 avente ad oggetto: *“<<DM 28/07/2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee (Sharka)”. Aggiornamento delimitazione delle “aree contaminate” e delle relative “zone tampone” del territorio della Provincia di Campobasso, alla data del 31/12/2014 e prescrizioni delle misure fitosanitarie da attuare>>”*;

CONSIDERATO che in seguito ai monitoraggi ufficiali condotti da questo SFR e alle indagini del caso, svolte nell'anno 2015, hanno accertato la presenza del virus della “Sharka” su **tre** frutteti di drupacee ubicato nel Comune di Montenero di Bisaccia, presenza poi confermata dai risultati delle analisi ufficiali di laboratorio effettuate dal del CRSFA- Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” di Locorotondo (BA);

VISTE le specifiche **prescrizioni fitosanitarie ufficiale di estirpazione e distruzione obbligatoria**, emanate da questo SFR, nei confronti dei tre frutticoltori di drupacee del Comune di Montenero di Bisaccia, il 17 dicembre 2015 protocolli nn. 142298, 142303, 142306, aventi ad oggetto “DECRETO 28 luglio 2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV), agente della Vaiolatura delle drupacee”(Sharka) – Prescrizione ufficiale di estirpazione e distruzione obbligatoria”;

RITENUTO a seguito del rinvenimento dei nuovi focolai, di dover procedere ai sensi degli articoli 4, comma 1, e articolo 8, comma 1, del DM 28/7/2009 **all'aggiornamento** della delimitazione delle **“aree contaminate”** e delle relative **“zone tampone”** che si estendono per una larghezza minima di un chilometro a partire dal perimetro esterno delle “aree contaminate”;

VISTE le mappe, allegare alla presente determinazione e di essa facenti parte integrante e sostanziale (**Allegato I - Area contaminata**), (**Allegato II – Zona Tampone**) con le quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e articolo 8, comma 1, del DM 28.7.2009 sono state delimitate, sul territorio della Provincia di Campobasso, le **“aree contaminate”** e le relative **“zone tampone”** per il virus della vaiolatura delle drupacee PPV;

RITENUTO necessario imporre nelle nuove **“aree contaminate”** e nelle relative **“zone tampone”** le specifiche misure fitosanitarie previste dal DM 28 luglio 2009, agli articoli 6-8-9-12-13, **“allegato III”** al fine di eradicare il virus della “Sharka” ed impedirne la diffusione nella “zona indenne”;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa,

1) ai sensi del DM 28/07/2009 *“Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee”*, e in base ai risultati dei monitoraggi espletati fino alla data del **31 dicembre 2015**, **è definito lo status fitosanitario del territorio molisano così come segue:**

A. ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e art. 2, comma 1, lettera c), del D.M. 28/7/2009, di delimitare quale **“aree contaminate”** le aree, coincidenti con gli appezzamenti siti nel comune di Montenero di Bisaccia (CB) in C.da Padula, dove sono state adottate tutte le misure fitosanitarie volte all'eradicazione del patogeno *Plum Pox Virus (PPV)* previste dall'art. 6 del suddetto Decreto (**vedi Allegato I**):

B. ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 2, comma 1 lettera e), del D.M. 28/7/2009, di delimitare quale **“zona tampone”**, i territori che si estendono per una larghezza minima di un chilometro a partire dal perimetro esterno delle “aree contaminate” comprendenti parte del territorio del comune di Montenero di Bisaccia (CB) della C.da Padula, interclusi nelle circonferenze di un chilometro: (**vedi Allegato II**):

C. di definire quale **“Zona Indenne”** la rimanente parte di territorio regionale dove non è stato riscontrata la presenza della *Sharka PPV*;

D. di imporre, ai sensi del D.Lgs. 214/05, art. 50, comma 1, lettera i), e del DM 28/7/2009, articoli 6-8-9-12-13 **le misure fitosanitarie riportate nell'Allegato III**;

2) di approvare, la cartografia (Allegato I e II) con le perimetrazioni delle **“aree Contaminate”** e della **“zona Tampone”** e l'**Allegato III** suddetto che, acclusi al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3) che nell'area contaminata e nelle zone tampone individuate ai punti **A** e **B** del presente provvedimento vengono applicati ai sensi D.M. 28 luglio 2009, i limiti all'attività vivaistica per la produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al Plum Pox Virus (PPV);

Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si fa riferimento al Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 ed al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e ss.mm. e ii.;

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del codice penale, chiunque non ottempera alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web della Regione e in considerazione dell'emergenza fitosanitaria, entra in vigore lo stesso giorno della sua adozione.

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE,
IRRIGAZIONE E BONIFICA INTEGRALE
Il Direttore
TITO REALE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82